

ASSOCIAZIONE STATUTO “STRADA DEL VINO DEI COLLI TORTONESI”

Art. 1 – E’ costituita, ai sensi della legge 27 luglio 1999 n. 268, una Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata “STRADA DEL VINO DEI COLLI TORTONESI” con sede presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona in Tortona – corso Leoniero n.6 e sede operativa da definirsi nell’ambito del territorio tortonese.

L’associazione nasce nella forma di comitato promotore di cui possono farne parte le aziende vinicole, gli Enti locali, altri Enti, soggetti associativi pubblici e privati e quelli elencati al successivo art. 3.

I soggetti aderenti devono essere ubicati all’interno del territorio di produzione di cui alla legge n.164/92, oppure ubicati al di fuori della zona di produzione nei casi di aziende associate di vinificazione o vinificazione ed imbottigliamento purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della predetta legge n. 164/92. Possono altresì partecipare all’Associazione i soggetti ubicati al di fuori della zona di produzione

“DOC Colli Tortonesi” le cui produzioni abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del Regolamento CEE n.2081/92.

Successivamente al riconoscimento della “Strada del vino dei Colli Tortonesi”, promossa dal costituendo Comitato promotore, da parte del Distretto competente per territorio e dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, il Comitato promotore si trasforma in Comitato di gestione aperto anche a soggetti non facenti parte del Comitato promotore, fermo restando le condizioni previste dal comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione, su deliberazione dell’Assemblea, è delegato ad istituire uffici e delegazioni in Italia e all’estero.

La durata dell’Associazione è fissata all’anno 2050; rispetto a tale data l’Assemblea dei soci potrà con propria deliberazione disporre la sua proroga o l’anticipato scioglimento.

Articolo 2 Scopi

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue l’affermazione dell’identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell’area dei Colli Tortonesi in coerenza e di concerto con l’attività del Consorzio di Tutela Vini dei Colli Tortonesi. Pertanto i suoi scopi sono:

- a) incentivare lo sviluppo economico mediante la produzione di un’offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
- b) valorizzare e promuovere in senso turistico le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentare, la produzione dell’economia eco compatibile;

- c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della Strada;
- d) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità , capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
- e) garantire agli associati l'informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standards di qualità , definiti ed approvati dall'Associazione;
- f) esercitare un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard minimi di qualità;
- g) svolgere attività di studio e ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
- h) diffondere l'immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione azioni di commercializzazione e attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
- i) pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada;
- j) ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale per favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali;
- k) rappresentare in giudizio gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo e il nome in ogni sede;
- l) collaborare con gli altri comitati responsabili delle Strade e con gli altri enti pubblici, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- m) riservare l'utilizzo del nome della Strada e del logo specifico esclusivamente in favore degli associati;
- n) collaborare con Comuni e Province interessati relativamente alla localizzazione e successiva posa in opera lungo la Strada della cartellonistica.

Articolo 3 Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, nel rispetto degli standard minimi di qualità:

- a) aziende vitivinicole singole o associate e cantine;
- b) produttori specializzati in produzioni tipiche;
- c) Consorzi per la tutela, la vendita, la ristorazione e la promozione dei prodotti;
- d) Province, Comuni, Comunità montane e collinari, Camere di Commercio, Enti Parco, A.T. L..;
- e) Enotecche regionali , botteghe del vino e dei prodotti tipici, cantine comunali;

- f) Ristoranti, trattorie, vinerie ed esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande della “Strada del vino dei Colli Tortonesi”;
- g) Centri di accoglienza alberghiera ed extra-alberghiera;
- h) Aziende agrituristiche;
- i) Imprese artigiane e commerciali specializzate in produzioni tipiche e di qualità strettamente attinenti con gli scopi della Strada del Vino;
- j) Imprese turistiche;
- k) Banche locali e Fondazioni Bancarie Locali;
- l) Musei della vite del vino o musei etnografici enologici;
- m) Istituzioni ed Associazioni culturali con scopi sociali attinenti a quelli della Strada del Vino, nonché Associazioni attinenti la tutela del germoplasma viticolo e frutticolo del tortonese;
- n) Associazioni di categoria legalmente riconosciute;
- o) Altri soggetti individuati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, aventi caratteristiche e competenze consone al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci è illimitato. I Soci, nelle singole categorie, devono rientrare negli standard minimi di qualità previsti dal Regolamento. In assenza di tali standard i Soci devono sottoscrivere l’impegno di adeguarsi a dette regole entro 180 giorni dalla data del riconoscimento. Nel caso in cui per l’adeguamento agli standard di qualità sia stato concesso un finanziamento, il termine per il raggiungimento dei requisiti è di 120 giorni dal decreto di concessione.

Articolo 4 Ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/ produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei requisiti previsti nel Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all’accoglimento della domanda.

Articolo 5 Quote sociali

Tutti i Soci si impegnano a versare;

- a) una quota di ammissione iniziale, uguale per tutti;
- b) una quota annuale di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza;
- c) una somma proporzionale ai servizi che i Soci ricevono dall’Associazione.

I Soci si impegnano a cedere i prodotti o i servizi a condizioni agevolate per le attività di rappresentanza decise dall’Associazione.

L'entità delle quote e l'eventuale classificazione in categorie è determinata dall'Assemblea dei Soci e può essere rideterminata annualmente. Inizialmente l'entità delle quote di ammissione viene articolata nel modo seguente:

- quota di ammissione, una tantum, uguale per tutti di Euro 10,00;
- quota annuale;
- aziende vitivinicole singole o associate e cantine Euro 50,00;
- produttori specializzati in produzioni tipiche Euro 50,00;-
- Consorzi per la tutela, la vendita, la ristorazione e la promozione dei prodotti Euro 50,00;
- Province, Comuni, Comunità montane e collinari, Camere di Commercio, Enti Parco, A.T.L. Euro 50,00;
- Enotecche regionali, botteghe del vino e dei prodotti tipici, cantine comunali Euro 50,00;
- Ristoranti, trattorie, vinerie ed esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande della "Strada del Vino dei Colli Tortonesi" Euro 50,00;
- Centri di accoglienza alberghiera ed extra-alberghiera Euro 50,00;
- Aziende agrituristiche Euro 50,00;
- Imprese artigiane e commerciali specializzate in produzioni tipiche e di qualità strettamente attinenti con gli scopi della Strada del Vino Euro 50,00;
- Imprese turistiche Euro 50,00;
- Banche locali e Fondazioni Bancarie Locali Euro 50,00;
- Musei della vite e del vino o musei etnografici enologici Euro 20,00;
- Istituzioni, Associazioni in genere ed Associazioni culturali senza scopo di lucro e con scopi sociali attinenti a quelli della Strada del Vino Euro 20,00;
- Associazioni di categoria legalmente riconosciute Euro 50,00;
- Altri soggetti individuati dall'Assemblea Euro 50,00.

La sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione dà diritto alla qualifica di Socio fondatore .

L'Associazione può ricevere contributi finanziati da Enti, altre Associazione può ricevere contributi finanziati da Enti, altre Associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 6 Obblighi del Socio

Il Socio si impegna a:

- a) osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli organi dell'Associazione, a promuovere ed agevolare le finalità sociali;

- b) permettere ai componenti e/o agli incaricati degli Organi dell'Associazione di accedere direttamente od insieme ad esperti ai terreni e locali del Socio destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza;
 - c) accettare che i componenti e/o gli incaricati degli Organi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal Socio come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.
- Articolo 7 Perdita della qualità di Socio .

La qualità di Socio dell'Associazione viene meno:

- a) per decesso se persona fisica e per estinzione o scioglimento in caso di persona giuridica o società;
- b) per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
- c) per recesso volontario ; le dimensioni devono essere presentate con lettera raccomandata con quattro mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso;
- d) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali , da frode od inadempienza grave per quanto concerne il rispetto del regolamento e, quindi, degli standard minimi previsti , accertata dagli Organi dell'Associazione. Articolo 8 Subentro Il cambio di titolarità non determina la perdita della qualità di Socio, previa la presentazione della domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni . Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.

Articolo 9 Sanzioni

Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento o delle delibere degli Organi o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada del Vino è soggetto a sanzioni che verranno stabilite dal Regolamento

E' ammesso il ricorso che sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Assemblea.

Articolo 10 Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- d) il Collegio dei Revisori .

Articolo 11 Assemblea dei Soci

Nell'assemblea ogni Socio , purchè in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art.5, ha diritto ad un voto . E' possibile la delega ad altro Socio .Nessun Socio può rappresentare più di un Socio , oltre se stesso .

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci , o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta o altro mezzo idoneo , almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario . In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o dal Direttore, se nominato.

Articolo 12 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne fissa eventuale misura del compenso;
- c) approva il Regolamento interno con gli standards di qualità;
- d) -+impartisce le direttive generali dell'Associazione;
- e) nomina il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori e ne fissa eventuali misure di compenso;

determina l'ammontare delle quote annuali di partecipazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale.

L'Assemblea in prima convocazione è costituita con la presenza diretta per delega della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega ,di almeno un terzo dei Soci.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Articolo 13 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno un terzo dei Soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 14 Consiglio di Amministrazione

L'Associazione amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea Che ne determina il numero fino ad un massimo di undici membri.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non Soci.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria, senza limitazioni escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale.

In particolare:

- a) elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente Vicario e altri due Vice Presidenti;
- b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- c) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci;
- d) delibera sull'esclusione dei Soci;
- e) propone all'Assemblea il Regolamento e le eventuali future modifiche;
- f) controlla i requisiti degli aderenti la Strada del Vino;
- g) dirime le eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione;
- h) assume il personale e nomina un eventuale Direttore;
- i) può nominare l'Ufficio di Presidenza, stabilendone i compiti;
- j) nomina il Comitato Tecnico per la valutazione dei requisiti dei soggetti partecipanti alla Strada del Vino;
- k) può conferire incarichi di collaborazione professionale nei confronti di terzi o di soci dell'Associazione stessa. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o da uno dei Vice Presidenti, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare almeno sette giorni prima della riunione. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore ,se nominato , ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.

Articolo 15 Presidente e Vice Presidenti

Il Presidenti ed i Vice Presidenti, stabiliti in numero massimo di tre, di cui uno Vicario, sono eletti dal consiglio di Amministrazione tra i propri componenti .

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitegli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) propone al Consiglio l'eventuale nomina del Direttore e l'assunzione del personale;
- d) conferisce eventuali incarichi professionali, sentito il Consiglio ;
- e) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio;
- f) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Vicario.

Articolo 16 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri scelti tra i Soci o tra esperti esterni.

Il collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente. Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

I componenti del Consiglio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o la esecuzione dello statuto sociale o tra i Soci, se non risolta dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri secondo la consuetudine e a norma del regolamento della Camera di Commercio di riferimento e delle leggi vigenti.

Articolo 18 Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art.5, dagli avanzi netti di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo .

L'esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2004; il bilancio dell'Associazione sarà approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali e, in caso di scioglimento, di destinare il proprio patrimonio residuo ad iniziativa con finalità analoga di valorizzazione e tutela della vitivinicoltura dei Colli Tortonesi.

Articolo 19 Comitato Tecnico

L'Associazione per verificare i requisiti minimi di appartenenza alla Strada del Vino può nominare un Comitato composto di esperti dei vari settori e nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne specifica i compiti, le modalità di lavoro e l'eventuale compenso .

Articolo 20 Tenuta dei libri

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Revisori, nonché il libro dei Soci dell'Associazione.

Articolo 21 Marchio

L'Associazione adotta un proprio marchio che sarà individuato dal Comitato promotore in coerenza con il logo in uso da parte del Consorzio Vini dei colli Tortonesi ed il cui utilizzo è riservato esclusivamente a favore degli associati.

L'uso del marchio è tutelato e regolamentato.

Articolo 22 Segnaletica

L'Associazione attuerà la propria attività di comunicazione e informazione in coerenza con le disposizioni regionali in tema di immagine omogenea delle Strade del Vino e di segnaletica utilizzabile nelle indicazioni relative alle Strade

del Vino, nonché in linea con le caratteristiche informative e promozionali del Consorzio di Tutela Vini dei Colli Tortonesi.

La segnaletica adottata avrà un carattere esclusivamente informativo e non pubblicitario.

Articolo 22 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie.